

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 29-09-2014

Riferim. Prop. N. CONS - 50 - 2014

Immediatamente esecutiva (SI)

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU .
-----------------	--

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** del giorno **VENTINONE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17,30** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta **Pubblica di Prima convocazione**, disciplinata dall'art.30 della L.R. 06/03/1986, n.9, esteso ai Comuni dell'art.58 della stessa L.R., in sessione **STRAORDINARIA** prevista dall'art.31, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.E.E.LL., risultano all'appello nominale:

LO CICERO FRANCESCO		SPICA DOMENICO	
SOTTILE MARIA MARTINA		ROMEO GIOVANNI	
DI GREGORIO MASSIMO		ITALIANO ROSA	
RANDAZZO CALOGERO		MANDARINO VINCENZO	
CROSTA ROBERTO		FERRANTE NOEMI	
LUNA ROSA AURA		LO GIUDICE GIOACCHINO	A
MIRTO GIACOMO		SQUADRITO ROSARIO	
VACCARO PASQUALE	A		

Assegnati n. **15** In carica n. **15**
Risultano presenti n. **13** e assenti n. **2**

Partecipa il Sindaco, **AVV. DAVIDE LICARI**

Risulta legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06/06/86, n.9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza, **GIACOMO MIRTO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Partecipa il Segretario del Comune, **DOTT. SALVATORE SOMMA**

VERBALE DI ADUNANZA N. 46 DEL 29.09.2014

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU".

Il Presidente del Consiglio Mirto passa al punto seguente posto all'o.d.g., relativamente all'Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU.

La Rag. M.R.Napoli, esplica la proposta e fa rilevare che vi è un emendamento che introduce l'art. 25-bis, registrato al Prot. Gen. dell'Ente al n. 15953 in data 29.09.2014, avente per oggetto: Approvazione Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU.

Il Presidente del Consiglio Mirto, pone in votazione l'emendamento di cui sopra, che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 13

Favorevoli N. 8

Astenuti N. 5

Il Consiglio Comunale approva.

Il Presidente del Consiglio Mirto, successivamente, pone in votazione la proposta sull'Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU, che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 13

Favorevoli N. 9

Astenuti N. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta.

Con la su esposta votazione espresse dai presenti per alzata di mano ed accertate dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

- di APPROVARE la proposta "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU".

Il Presidente Mirto, passa alla votazione dell'Immediata Esecutività dell'atto, che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 13

Favorevoli N. 9

Astenuti N. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la su esposta votazione espressa dai presenti per alzata di mano ed accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

ORIGINALE



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Su direttiva dell'Assessore ai Tributi

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

RIEVATO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

PRESO ATTO che sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

VERIFICATO che nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

EVIDENZIATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ll
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO altresì che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VERIFICATO altresì che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle diverse tipologie di unità immobiliari;

VERIFICATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU, nonché l'allegata bozza che contiene il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta, con efficacia dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2014;

ll
VISTO il parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);
VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti;
DATO ATTO della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, di efficienza, di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, riprendendo e modificando le disposizioni già applicate in ambito IMU, riportate nella bozza allegata al presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

23/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(*Marta Nardi*)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 6 – Definizione di fabbricati e aree
- Art. 7 – Determinazione della base imponibile
- Art. 8 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 9 – Soggetto attivo
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 13 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 14 – Aliquota ridotta
- Art. 15 – Esenzioni ed agevolazioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 16 – Denunce
- Art. 17 – Versamenti
- Art. 18 – Compensazioni
- Art. 19 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 20 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 21 – Attività di controllo
- Art. 22 – Rimborsi
- Art. 23 – Contenzioso
- Art. 24 – Riscossione coattiva
- Art. 25 – Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 – Norme di rinvio

ALLEGATI

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa all'imposta comunale sugli immobili (IMU).

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di San Giuseppe Jato, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché le norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta unica comunale, per la componente IMU, è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, e s.m.i.), il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 4 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Presupposto della I.U.C.-IMU è pertanto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

3. Sono altresì esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i..

Art. 5

Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"

1. Il gettito della I.U.C.-IMU derivante dai fabbricati accatastrati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 6

Definizione di fabbricati ed aree

1. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 7

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale¹.
4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011 e s.m.i., riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%.
5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla

¹ A tal fine si veda la tabella 2, allegata al presente regolamento, che riporta i coefficienti da utilizzare per l'anno d'imposta 2014. Il presente comma è utile ai Comuni che applicano la maggiorazione dell'aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento per il fabbricato del gruppo "D".

destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 8

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 7, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata² e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 30/06 di ogni anno¹.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili³.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata⁵, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 7, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune⁶, in adozione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 30, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia⁷.
7. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale⁸.
9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo⁹.
10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione: l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 9

Soggetto attivo

- 2 Verificare l'opportunità di mantenere anche l'ipotesi di qualsiasi perizia giurata o, eventualmente, riferita alle ipotesi in cui è utilizzata per la rivalutazione del terreno, funzionale all'applicazione di norme fiscali agevolative con tassazione della plusvalenza mediante imposta sostitutiva.
- 3 Verificare l'opportunità di mantenere la seconda parte del comma, considerata l'abrogazione dell'art. 59, dove al comma 1, lett. g) era consentito ai Comuni di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso". Si rammenta che resta comunque confermata la potestà regolamentare disciplinata dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, nell'esercizio della quale si ritiene che l'ente comunale possa fissare dei valori di riferimento che, tuttavia, non saranno vincolanti per le parti, ma che rappresenteranno una facilitazione di applicazione del tributo.
- 4 Questa previsione è facoltativa, pertanto occorre valutare l'opportunità di fissare dei valori di riferimento anche in considerazione che il D.L. 16/2012, ha previsto l'abrogazione dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97. Si veda la nota precedente.
- 5 Vedi nota sopra.
- 6 A tal fine dovrebbe rilevare l'interpretazione autentica riportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11-quadridecies, comma 16.
- 7 Previsione facoltativa, che si suggerisce per il cosiddetto "lotto minimo", identificando una superficie poco significativa, che non consente normalmente interventi edilizi.
- 8 Previsione della quale si consiglia l'utilità, determinando la soglia di divario indicativamente nell'ordine del 20-30% circa.
- 9 Eliminare questo comma qualora non vengano approvati i valori venali di riferimento.

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di San Giuseppe Jato per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 3, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 10

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale¹⁰ con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

¹⁰ Vedi art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), salvo diverso specifico intervento del legislatore.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili¹¹

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 12¹²

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 8, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale¹³ e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
 - e) altro:

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

¹¹ Questa fattispecie è stata introdotta dal D.L. 16/2012, in sede di conversione

¹² Questa disposizione è facoltativa ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 16/2012

¹³ Specificare altra eventuale denominazione dello strumento urbanistico adottato presso l'ente.

②

Art. 13
Abitazione principale e pertinenze

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
2. L'abitazione principale assoggetta alla I.U.C.-IMU, è costituita dal fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, in categoria A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Sono assimilate all'abitazione principali le seguenti unità immobiliari¹⁴:
 - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi *limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500*¹⁵. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:
 - *aliquota specifica per abitazione principale*, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - *detrazione d'imposta*, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento¹⁶, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
7. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
8. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di

¹⁴ Verificare l'opportunità di assimilare le fattispecie elencate.

¹⁵ Eliminare l'ipotesi che non si intende applicare.

¹⁶ La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00, aumentata di euro 50,00 per gli anni 2012 e 2013 per figli con età inferiore a ventisei anni, dimoranti e residenti nello stesso fabbricato. L'importo della detrazione di euro 200,00 può essere aumentata dal Comune. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 14¹⁷ Aliquota ridotta¹⁸

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche¹⁹:
 - a. per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella misura del _____ %;
 - b. per gli immobili locati, nella misura del _____ %;
 - c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nella misura del _____ %;
 - d. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, nella misura del 50 %; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori²⁰;
 - e. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari²¹;
 - f. alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari²².

Art. 15²³ Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono applicabili alla I.U.C.-IMU le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.
2. Nel Comune di San Giuseppe Jato, essendo incluso nell'apposito elenco che individua i Comuni montani e parzialmente montani, sono esenti oltre ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con Legge 133/94²⁴, anche i terreni agricoli.

17 L'art. 13, comma 9 del D.L. 201/2011, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40 per cento per i casi di cui ai punti a), b) e c), mentre la riduzione può arrivare fino allo 0,38 per cento per gli immobili di cui al punto d).

18 Per le casistiche proposte, comunque non esaustive, può essere omessa l'indicazione dell'aliquota applicata, riservandosi di riportarla nella specifica delibera di approvazione delle aliquote.

19 Fra le casistiche elencate scegliere quelle che si intende agevolare. In questo articolo è possibile inserire anche altre previsioni a seconda delle esigenze dell'ente, facendo attenzione al minor gettito che ne deriva. Fare attenzione per la fattispecie relative agli immobili locati per questa ultima casistica è opportuno limitare l'agevolazione ad alcune fattispecie di locazioni, diversamente la riduzione sarebbe applicabile a tutti gli immobili, purché locati.

20 Facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449.

21 Facoltà prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011, si sottolinea che il comma 9, del predetto articolo, consente di ridurre l'aliquota fino allo 0,40% nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, tra i quali rientrano anche detti soggetti.

22 Facoltà prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011, si sottolinea che il comma 9, del predetto articolo, consente di ridurre l'aliquota fino allo 0,40% nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, tra i quali rientrano anche detti soggetti.

23 Le norme in materia di esenzioni ai fini IMU, sono in parte riprese dalle disposizioni relative all'I.C.I. (art. 7 D.Lgs. 504/92) ed in parte sono contenute nel D. Lgs. 23/2011, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", dove, all'art. 9, comma 8, avente ad oggetto l'esenzione sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali, così come modificato dall'art. 4, del D.L. 16/2012, dispone: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni". È il caso di segnalare quanto indicato all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 16/2012 che stabilisce: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della situazione riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni". Per quanto concerne gli enti non commerciali si veda il decreto 19 novembre 2012, n. 200 ed i pareri del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 e del 13 novembre 2012.

24 Questo comma va omissis per tutti i Comuni che non si trovano nella condizione illustrata. Per i comuni parzialmente montani occorre riportare le specifiche zone di esenzione.

3. Non deve essere versata l'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
4. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
5. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono assoggettati all'imposta qui disciplinata per la parte che eccede euro 6.000,00, applicando i seguenti abbattimenti:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00,
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00,
 - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
6. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per la quota di competenza del Comune, per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)²⁵.

25 Si valuti attentamente l'opportunità di concedere la presente esenzioni sulla base del minor gettito stimato. Come viene specificato nella disposizione proposta l'esenzione (o l'eventuale riduzione in luogo dell'esenzione), potrà essere prevista solo per i fabbricati diversi da quelli accertati nel gruppo "f)" ed eventualmente per la parte di tributo di competenza del Comune.

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI²⁶

Art. 16
Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta²⁷.

Art. 17
Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di San Giuseppe Jato, corrispondente a H933, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo²⁸.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 18
Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta²⁹;
(oppure) purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso³⁰;
(oppure) per i casi di comitofarità all'interno del nucleo familiare³¹.

Art. 19

²⁶ Per le disposizioni riportate nel presente capo, occorre apposito coordinamento con eventuali altri regolamenti comunali collegati, quali quello per la gestione generale delle entrate o per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

²⁷ Gli ultimi due commi sono facoltativi.

²⁸ Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda anche l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006.

²⁹ La disposizione è facoltativa ed è disciplinata dall'art. 1, comma 167 della Legge 296/2006. E' comunque opportuno prevedere apposita comunicazione da parte dei soggetti interessati alla compensazione, al fine di evitare una richiesta di rimborso da parte di cui ha eseguito il versamento per conto dei contitolari.

³⁰ Facoltativo. Vedi nota precedente.

³¹ Facoltativo. Vedi nota precedente.

Differimento dei termini per i versamenti³²

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 20

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Per le annualità d'imposta _____ e successive sono eliminate le operazioni di controllo meramente formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati³³.
2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente³⁴.

Art. 21

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 22

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale³⁵ su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro³⁶ 12,00.

Art. 23

32 Valutare l'opportunità di prevedere questo articolo, assolutamente facoltativo, in considerazione del fatto che il Comune può disporre solo in ordine al proprio gettito che tuttavia, ad opera degli interventi della legge n. 228/2012, è quasi del tutto svincolato da quello a favore dello Stato.

33 Facoltativo.

34 Per quanto concerne l'accertamento con adesione e gli altri istituti deflativi del contenzioso, verificare la compatibilità e il coordinamento con altri eventuali regolamenti comunali.

35 Per la misura degli interessi si veda l'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006 che dispone: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad essa dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento". Tuttavia può essere applicato il tasso legale senza alcun incremento.

36 Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda anche l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006.

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 0,50 punti percentuali³⁷.

Art. 24

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di San Giuseppe Jato mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,01.³⁸

Art. 25

Arrotondamenti³⁹

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

³⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27-12-2006, n. 296, il tasso legale può essere aumentato fino a tre punti percentuali, comunque è possibile applicare il solo tasso legale

³⁸ Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda inoltre l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006.

³⁹ A tal fine si veda l'art. 1, comma 166, della Legge 296/2006.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 e s.m.i.; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

TABELLA 2**COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2014
FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO**

per l'anno 2014 = 1,01;	per l'anno 2013 = 1,02;
per l'anno 2012 = 1,04;	per l'anno 2011 = 1,08;
per l'anno 2010 = 1,10;	per l'anno 2009 = 1,11;
per l'anno 2008 = 1,15;	per l'anno 2007 = 1,19;
per l'anno 2006 = 1,22;	per l'anno 2005 = 1,26;
per l'anno 2004 = 1,33;	per l'anno 2003 = 1,38;
per l'anno 2002 = 1,43;	per l'anno 2001 = 1,46;
per l'anno 2000 = 1,51;	per l'anno 1999 = 1,53;
per l'anno 1998 = 1,55;	per l'anno 1997 = 1,59;
per l'anno 1996 = 1,64;	per l'anno 1995 = 1,69;
per l'anno 1994 = 1,74;	per l'anno 1993 = 1,78;
per l'anno 1992 = 1,80;	per l'anno 1991 = 1,83;
per l'anno 1990 = 1,92;	per l'anno 1989 = 2,08;
per l'anno 1988 = 2,09;	per l'anno 1987 = 2,27;
per l'anno 1986 = 2,44;	per l'anno 1985 = 2,62;
per l'anno 1984 = 2,79;	per l'anno 1983 e anni e per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,14

ALLEGATI

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =
 RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 - uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =
 RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente L.C.I.	Coefficiente IMU
Terreni agricoli condotti direttamente	75	75
Altri terreni agricoli	75	135



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO
Ufficio di Presidenza del Consiglio

Verbale di Commissione Consiliare Congiunta Attività Produttive e Statuto e Regolamenti

L'anno duemilaquattordici il giorno 8 di settembre, alle ore 10:00 nella sede Municipale si è riunita, previa rituale invito del Presidente Squadrito Rosario, la Commissione Attività Produttive nelle persone dei sigg.: Squadrito Rosario (Presidente della Commissione); Vaccaro Pasquale (Consigliere di Minoranza); G. Lo Giudice (Consigliere di Maggioranza) e la Commissione Statuto e Regolamenti nelle persone dei sigg.: Randazzo Calogero (Presidente della Commissione); Crosta Roberto (Consigliere indipendente); Lo Cicero Francesco (Consigliere di Minoranza); Luna Rosa Aura; Ferrante Noemi.

È stato invitato il responsabile dell'ufficio di "Attività Produttive Sportello SUAP" sig. Luigi Palo.

È presente il Presidente del Consiglio Dott. G. Mirto.

Alle ore 10:30 i presidenti delle commissioni aprono i lavori.

Inizia a parlare il presidente Squadrito che illustra sollecitato dalla SUAP il primo dei tre Regolamenti in oggetto e spiega il motivo di questa commissione congiunta. I Regolamenti in questione sono stati in vigore ma con scarsi risultati.

Il presidente Randazzo legge il Regolamento riguardo l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I componenti della commissione dopo ampia discussione esprimono parere unanime e favorevole.

Si passa al regolamento su Acconciatori ed Estetisti e le commissioni decidono il rinvio a lunedì 15 per incontrare gli esercenti queste attività.

Passando poi al Regolamento Comunale per il Commercio su aree Pubbliche la commissione nota che tale punto era stato già precedentemente esaminato dalle commissioni e quindi ne decide l'invio in Consiglio Comunale.

Si passa all'analisi dei regolamenti dell'entrata e determinazione aliquote e tariffe. (IMU) dopo la lettura degli stessi ed apportate le opportune modifiche la commissione approva in modo unanime.

Alle ore 13.00 il Presidente scioglie la seduta.

Il Presidente Calogero Randazzo

Il Presidente Rosario Squadrito

Il Consigliere Lo Cicero Francesco

Il Consigliere Lo Giudice Giacchino

Il Consigliere Luna Rosa Aura

Il Consigliere Vaccaro Pasquale

Il Consigliere Crosta Roberto

Il Consigliere Ferrante Noemy

Calogero Randazzo
Rosario Squadrito
Lo Cicero Francesco
Lo Giudice Giacchino
Luna Rosa Aura
Vaccaro Pasquale
Crosta Roberto
Noemy Ferrante

PANDA ZZO, CROSTA E SOTTILE ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE.

SULLE TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. INTERVIENE IL CONSIGLIERE SOTTILE CHE PROPONDI DIMINUIRE LE PUNTE TRE CASE BOMBE DELLE UTENZE DOMESTICHE A SUMMABOLO DELLE SUCCESSIVE ME. IL CONSIGLIERE CROSTA PROPONE ~~LA SUMMABOLO~~ ^{LA SUMMABOLO} DELLE PUNTE 3 CASE BOMBE DI UTENZE DOMESTICHE A VARIABILE DELLE SUCCESSIVE 3,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DOPO GLI INTERVENTI DEI COMPONENTI, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA PORTATA DAGLI UFFICI.

LA COMMISSIONE DA INDIRIZZO ALL'UFFICIO MISORI DI RIVEDERE IN AUMENTO ALCUNE CASE BOMBE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, IN PARTICOLARE N 12 - N 20 - N 02 - N 13 - N 15 - N 30.

SULLA MODIFICA DELL'ART. 12 E DELL'ART. 15, LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

SI PASSA AL REGOLAMENTO IMU, CON LA MODIFICA ALLA BOZZA GIÀ VISTA DALLA COMMISSIONE RIGUARDA L'ART. 13 ALLA LETTERA C, CASSANDO DOPO LA CIFRA 50000 FINO AL PUNTO.

LA COMMISSIONE AL RIGUARDO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PUNTE LO CICERO CHE SI RISERVA DI RIFERIRE AL GRUPPO.

CALO GERO RANAZZO

SOTTILE MARINA

LO CICERO FRANCESCO

CROSTA ROBERTO

SOTTILE ANNE MARINA



lll
Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale-IMU.

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS
D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Il Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi
Rag. M.R. Napoli

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi:

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni: _____

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi
Rag. M.R. Napoli

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

Prot. 15670
24 SET. 2014

Il Revisore Unico dei Conti

Al Presidente del Consiglio Comunale

p.c. Al Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi


SEDE COMUNALE

OGGETTO: Trasmissione parere.

Si trasmette, allegato alla presente, parere sulle proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU"

San Giuseppe Jato, 24 settembre 2014

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Ssa Francesca Capaci



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Revisore Unico dei Conti

Parere su proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU".

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali, integrando in particolare quelli svolti dall'organo di revisione;

Visto l'art. 1, dal comma 639 al comma 705, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Evidenziato che a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Verificato altresì che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Revisore Unico dei Conti

eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;


Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi degli articoli 49, 147 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME


parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

San Giuseppe Jato, 24 settembre 2014


Il Revisore Unico dei Conti
dott.ssa Francesca Capaci



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
PROVINCIA DI PALERMO



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI C.C. AVENTE PER OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IMU.

L'Assessore ai tributi propone il seguente emendamento alla proposta di Approvazione regolamento IMU:

- Integrazione del regolamento con il seguente articolo:

25 bis COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art.3 , comma 57 della Legge 662/96 e dell'art. 59, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 446/97, si attribuiscono compensi da destinare al potenziamento ed all'incentivazione dell'ufficio tributi in misura percentuale delle somme regolarmente riscosse a seguito dell'attività di accertamento ICI/IMU Municipale (gestione contenzioso tributario, istruttoria degli avvisi contestati, attività di natura amministrativa , ripartizione delle somme incassate, controllo delle rendicontazioni);
2. La percentuale dell'incentivo, i coefficienti di ripartizione e le modalità di erogazione del medesimo saranno definiti con provvedimento della Giunta Municipale.

Il Proponente

PARERE TECNICO-CONTABILE

FAVOREVOLE

PARERE DEL REVISORE UNICO

FAVOREVOLE

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
LO CICERO FRANCESCO

Il Presidente
GIACOMO SIRTU

Il Segretario Comunale
DR. SALVATORE SOMMA

19 OTT. 2014

[Handwritten signatures and official stamps of the Comune di Somma Vesuviana]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-10-2014
ai sensi della L.R. 17/2004, Art. 127, Comma 21;
rimarrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal 15-10-2014 Al 28-10-2014

E' stata riaffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
ai sensi della L.R. 17/2004, Art. 127, Comma 21;

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
DR. SALVATORE SOMMA

Li, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09.2014

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R.44/91
- perché dichiarata immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R.44/91
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell'art.12 comma 1;

Li, 08 OTT. 2014

[Official stamp and signature of the Segretario Comunale DR. SALVATORE SOMMA]

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio:

T.T. - NAG. (2 copie) in data 19 OTT. 2014

Il Responsabile dell'Uff. Segreteria

[Handwritten signature]